

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL CONVITTO ARMONICO-

ART. 1 -- Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, A.P.S. IL CONVITTO ARMONICO, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di La Spezia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 -- Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (cfr lett. "i" dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (cfr lett. "d" dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
2. Relativamente alle attività di cui alla lettera "i", l'associazione si impegna nello studio, la valorizzazione e la diffusione del canto corale e della musica antica in generale, promuovendo:
 - a) lo studio del repertorio corale, in particolare dal canto gregoriano al periodo barocco e l'esecuzione in pubblico di tale repertorio
 - b) la formazione dei cantori membri dell'associazione attraverso corsi specialistici, sia collettivi che individuali, di tecnica vocale, di prassi esecutiva rinascimentale, di musicologia applicata, impartita da insegnanti interni od esterni all'associazione
 - c) l'organizzazione di corsi per esterni di canto corale, musicologia, prassi esecutiva della musica antica
 - d) l'organizzazione di concerti e rassegne corali e/o di musica antica, anche con la partecipazione di formazioni musicali esterne
 - e) la pubblicazione di opere di carattere musicale, trascrizioni di musica antica, opere originali, saggi di musicologia
 - f) la registrazione audio e/o video di opere musicali.
3. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse-

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 -- Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile; sono contemplate le seguenti categorie di associati:
 - a) Soci ordinari, coloro i quali collaborano stabilmente all'attività musicale. Per essere ammessi tra i Soci ordinari è necessaria domanda dell'interessato, che dovrà essere valutata dal Direttore del Coro e dal Direttore Artistico, previa verifica attitudinale di tecnica vocale e teoria musicale.
 - b) Soci sostenitori, coloro i quali, pur non prendendo parte all'attività musicale, collaborano anche non stabilmente con l'associazione o contribuiscono al perseguimento degli scopi associativi. Per essere ammessi tra i Soci sostenitori è necessaria semplice domanda dell'interessato.
 - c) soci onorari, coloro i quali, per motivi artistici, morali o scientifici sono ritenuti degni di tale qualifica. Essi vengono proposti da uno o più membri del Consiglio Direttivo, autonomamente o su segnalazione degli altri Soci.
3. L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. Esso deve entro sessanta giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - decadenza, deliberata dal Consiglio Direttivo, per assenza continuativa e ingiustificata alle attività principali, di cui all'art. 2 comma 1 e/o all'Assemblea;

- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 -- Diritti e obblighi degli Associati

1. Gli Associati, nell'ambito delle rispettive categorie, hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli Associati hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
3. Gli Associati hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie, secondo le funzioni previste per la categoria di appartenenza; in particolare, i soci ordinari sono tenuti a partecipare alle prove, alle sedute di preparazione ed alle attività di formazione; il Consiglio Direttivo ha facoltà di redarre un regolamento delle attività
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 -- Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 -- Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) Assemblea degli associati
 - b) Organo di amministrazione
 - c) Presidente
 - d) Vice Presidente
 - e) Segretario Tesoriere
 - f) Direzione tecnica-musicale
 - g) Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - h) Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Tutte le cariche sociali sono elettive, hanno durata coincidente di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 -- Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli Associati, di seguito detta Assemblea, è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli Associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. Può essere anche convocata con modalità remote (a mezzo piattaforme di voto online o videoconferenza), purché queste assicurino per tutti i Soci l'accessibilità, la rilevazione della presenza, il diritto

d'intervento, il diritto di voto, l'univocità del voto e la sua segretezza, quando prevista. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca i componenti della direzione tecnica-musicale;
 - c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - d) approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sull'esclusione degli associati;
 - g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 – Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione, di seguito detto Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri, detti amministratori, deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Esso è dotato dei poteri di straordinaria amministrazione, con firma congiunta di almeno metà più uno dei suoi membri e fatti salvi gli atti che le norme attribuiscono all'Assemblea, e delibera per gli atti di ordinaria amministrazione, in caso di impedimento o assenza delle persone allo scopo delegate, con firme congiunte due a due.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri. A parziale deroga di quanto stabilito nel presente comma, per la ratifica delle candidature alla direzione tecnica-musicale la maggioranza necessaria è di $\frac{3}{4}$ dei membri, con esclusione di eventuali soggetti in conflitto di interessi.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano di diritto il Direttore del coro e il Direttore artistico, quali componenti della direzione tecnica-musicale, con facoltà di esprimere pareri vincolanti su decisioni aventi per oggetto l'organizzazione e lo svolgimento delle attività musicali, di cui all'art. 2 comma 1. Eventuali casi di conflitto d'interesse comportano l'astensione dal predetto parere vincolante.

6. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
7. L'ingiustificata assenza di un amministratore a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun amministratore decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
8. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
 - b) amministra l'Associazione;
 - c) predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - d) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie degli Associati, secondo le disposizioni dell'art. 9 del presente statuto;
 - e) realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - g) decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - h) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati;
 - i) accoglie o rigetta le candidature interne e/o esterne ai ruoli dell'organo tecnico-musicale, o le propone, qualora non vi fossero candidature spontanee, e ne indice le elezioni, ai sensi dell'art. 13 del presente statuto;
 - j) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
9. Per lo svolgimento delle attività, il Consiglio Direttivo può conferire deleghe o procure generali e/o speciali ad associati, anche non amministratori, o soggetti esterni.
10. Al conflitto di interessi degli Amministratori, si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.
11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 – Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente dell'associazione sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il loro mandato coincide con quello dell'Organo.
2. Il Presidente
 - a) rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne convoca e presiede le riunioni, curando l'attuazione delle relative delibere;
 - c) è delegato all'ordinaria amministrazione, sulla base delle direttive di tali organi, e, ove previsto dal presente Statuto, affiancando i propri poteri a quelli attribuiti ad ulteriori organi associativi;
 - d) relativamente ad atti di straordinaria amministrazione, è autorizzato, a firma congiunta con il Tesoriere (Vicepresidente in caso di impedimento del Tesoriere), per l'apertura o la chiusura di rapporti bancari e per le richieste di finanziamenti o di carte di credito, Viacard, Telepass, senza limite di importo e con obbligo di rendicontazione e di richiesta di ratifica al Consiglio Direttivo;
 - e) autorizza gli acquisti non ricadenti nell'ordinaria amministrazione e, comunque, per importi superiori a euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00), ed atti comportanti la modifica del

patrimonio associativo, quali alienazioni di beni, permuta, offerte a terzi, donazioni o lasciti da terzi.

3. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
4. Il Presidente è tenuto a riferire al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, previa delega di poteri da parte di quest'ultimo o ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo può destituire il Presidente e/o il Vicepresidente dalla carica, a maggioranza di voti, qualora non vi sia ottemperanza ai compiti previsti dal presente statuto.

ART. 12 -- Il Segretario Tesoriere

1. Il segretario-tesoriere è membro del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. Il segretario-tesoriere coadiuva gli altri organi nell'organizzazione della vita amministrativa dell'associazione; cura la conservazione e la buona gestione del patrimonio dell'associazione; tiene regolarmente aggiornata la contabilità dell'associazione e della cassa, potendo avvalersi di professionisti esterni per la tenuta delle scritture ed il corretto assolvimento degli adempimenti burocratici e fiscali.
3. E' delegato alla gestione dei seguenti rapporti:
 - a) rapporti bancari e/o postali, specificamente con firma singola per l'operatività corrente o la richiesta di servizi connessi al conto corrente (carte di debito, servizi internet, deleghe di pagamento continuativo), senza limite di importo e con obbligo di rendicontazione al consiglio direttivo, e a firma congiunta con il Presidente (Vicepresidente in caso di impedimento del Presidente) per apertura o chiusura di rapporti e richieste di finanziamenti o di carte di credito, Viacard, Telepass;
 - b) rapporti con il Fisco e Autorità pubbliche in genere, esclusa la richiesta di contributi, con firma singola per atti di ordinaria amministrazione e con firma congiunta con il Presidente (Vicepresidente in caso di impedimento del Presidente) per atti riguardanti la straordinaria amministrazione;
 - c) relazione con il soggetto addetto alla tenuta della contabilità, con firma singola per atti di ordinaria amministrazione e con firma congiunta con il Presidente (Vicepresidente in caso di impedimento del Presidente) per atti riguardanti la straordinaria amministrazione.
4. E' autorizzato ad effettuare acquisti di beni e/o servizi per l'ordinaria amministrazione, per importi non superiori a euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00), esclusi gli atti comportanti la modifica del patrimonio associativo.
5. E' delegato ad autorizzare il Direttore del Coro e/o il Direttore Artistico ad effettuare acquisti di beni e/o servizi per la sola ordinaria gestione dei rispettivi compiti statutari, per importi non superiori a euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00), rimanendo comunque esclusi gli atti comportanti la modifica del patrimonio associativo.
6. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, informando preventivamente il Presidente (o, in caso di impedimento dello stesso il Vicepresidente) e sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
7. Il segretario-tesoriere è tenuto a riferire al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
8. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

ART. 13 - La Direzione tecnica-musicale

1. La Direzione tecnica-musicale assume la responsabilità di concretizzare le finalità dell'associazione, secondo le indicazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, allo scopo, sono ad essa attribuite le più ampie facoltà sulle decisioni di carattere tecnico, se esercitate nel rispetto dei ruoli e dei relativi poteri stabiliti dal presente statuto. E' composto da:
 - a) Direttore del Coro, che cura la formazione musicale dei cantori (soci ordinari) e dirige l'attività musicale
 - b) Direttore Artistico, che orienta l'attività musicale dell'associazione e ne stabilisce i programmi, in collaborazione con il Direttore del Coro.
2. Il Direttore del Coro e il Direttore Artistico partecipano di diritto alle riunioni del consiglio direttivo, secondo le disposizioni dell'art. 10 comma 5 del presente statuto.
3. I ruoli della Direzione tecnica-musicale sono compatibili con gli altri ruoli associativi, di cui all'art. 8 del presente statuto; eventuali casi di conflitto di interesse devono provocare l'astensione dalla decisione e la ratifica dei restanti membri del Consiglio Direttivo.
4. Il Direttore del Coro e il Direttore Artistico sono distintamente eletti dall'Assemblea, a maggioranza qualificata di $\frac{3}{4}$ degli Associati, in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo, e il loro mandato coincide con quello di tale Organo.
5. I candidati ai ruoli della direzione tecnica-musicale sono presentati dal Consiglio Direttivo, tra persone dotate di capacità relazionale e adeguate competenze musicali, tecniche e culturali, nello specifico dell'attività associativa specificata al precedente art. 2; le candidature possono essere:
 - a) interne, da parte degli iscritti nel registro degli Associati da almeno due anni;
 - b) esterne, ammissibili solo qualora mancassero candidature interne per la stessa carica, previa valutazione del Consiglio Direttivo e richiesta di ammissione a Socio del candidato;
 - c) solo in assenza di candidature ad una carica dell'organo, il Consiglio Direttivo può procedere a nomina di persona esterna all'Associazione, la quale sarà sottoposta al voto dell'Assemblea e diventerà Socio onorario, salvo sua domanda di ammissione.
6. Ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, le candidature possono essere sottoposte a ulteriore valutazione tecnica da parte di esperti esterni all'Associazione.
7. I ruoli di Direttore del Coro e Direttore Artistico, non costituendo gerarchia, si intendono paritetici; in caso di dubbi o contrasti, le decisioni sono rimesse agli Associati, a maggioranza semplice.
8. Il Direttore del Coro e/o il Direttore Artistico, ai sensi e nei limiti dell'art. 12 comma 5 del presente Statuto, possono chiedere autorizzazione al Segretario-tesoriere ad effettuare acquisti di beni e/o servizi, per la sola ordinaria gestione dei rispettivi compiti statutari, rimanendo comunque esclusi gli atti comportanti la modifica del patrimonio associativo.
9. Solo in caso di necessità inerenti le proprie funzioni, la Direzione tecnica-musicale può assumere provvedimenti di urgenza, informandone preventivamente i Soci e sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
10. La direzione tecnica-musicale è tenuta a riferire all'Assemblea e al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
11. Il Direttore del Coro e il Direttore Artistico si sostituiscono a vicenda in caso l'altro sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, previa comunicazione agli Associati.
12. In caso di assenza di entrambi i membri della Direzione tecnica-musicale, l'attività musicale è sospesa; in caso di prolungata impossibilità a svolgere le attività, il Consiglio Direttivo valuta, ai sensi dei precedenti commi 2 e 4, di procedere con nuova elezione o nomina. Nel caso che non siano individuate persone atte e disposte ad assumere almeno una delle cariche, può essere rilevata l'impossibilità a conseguire l'oggetto sociale, provocando lo scioglimento dell'Associazione.
13. L'Assemblea, in convocazione straordinaria, può destituire il Direttore del Coro e/o il Direttore Artistico dalla carica, a maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei voti, qualora non ottemperino ai compiti previsti dal presente statuto.

ART. 14 -- Organo di controllo-

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 16 -- Risorse-

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 17 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e comunque entro il termine previsto per il deposito nel RUNTS, ovvero il 30 giugno di ogni anno. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 — Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 — Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 — Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21 — Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 22 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Associazione di Promozione Sociale

Il Convitto Armonico

Scrivigli
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

